



## Carta di qualificazione del conducente:

Il Decreto Legislativo n. 286 del 21/11/2005 ha, tra l'altro, recepito la Direttiva 2003/59/CE del 15/07/2003, in materia di formazione dei conducenti professionali introducendo, anche in Italia, la **CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)**, necessaria per lo svolgimento dell'attività di autista di professione.

L'art. 17 del suddetto Decreto individua i conducenti che possono ottenere la CQC **per documentazione**, in esenzione, quindi, dall'obbligo di frequentare il corso di formazione e di sostenere l'esame.

E' possibile ottenere la CQC per documentazione se si possiedono i requisiti dettati dal D.M. n. 371 del 07/02/2007:

- 1) Residenti in Italia, già titolari alla data 06/04/2007, del certificato di abilitazione professionale **CAP KD**
- 2) Residenti in Italia, già titolari alla data 06/04/2007, della patente di guida categoria **C** o **C+E**
- 3) Cittadini di stati non appartenenti alla UE o SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia e titolari di patente di guida di categoria **C**, **C+E**, **D** o **D+E** alla data 06/04/2007.

E' stato stabilito, sempre dal D.M. 371/2007, un calendario per la richiesta della CQC per documentazione in modo da programmare l'afflusso, degli utenti, presso gli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri:

- A) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A,B,C,D,E,F, dal **giorno successivo** dall'entrata in vigore del citato decreto
- B) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G,H,I,J,K,L,M, dopo **tre mesi** dall'entrata in vigore del citato decreto
- C) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N,O,P,Q,R, dopo **sei mesi** dall'entrata in vigore del citato decreto
- D) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z, dopo **nove mesi** dall'entrata in vigore del citato decreto.

Si sottolinea il fatto che un utente non può, in alcun modo, anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal Decreto, ma può, eventualmente posticiparla, fermo restando che, trascorsi **tre anni** dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 371 del 07/02/2007 non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

Secondo la normativa vigente, dal **10/09/2008** sarà obbligatorio essere in possesso della C.Q.C. per i conducenti di autobus e dal **10/09/2009** per i conducenti di autoveicoli per trasporto merci superiori alle 3,5 t.. La validità sarà di **5 anni** a partire dalle suddette date.

I titolari di patente cat. D +KD, conseguiti fino al 06/04/2007, che svolgono l'attività **SOLO** di TAXI o N.C.C., possono non richiedere la C.Q.C., ma al rinnovo della patente di guida dovranno riclassificare il CAP KD in CAP KB.

Nel caso foste interessati a ricevere maggiori informazioni e chiarimenti e ad usufruire di questa prestazione di servizio da parte Nostra, Vi preghiamo gentilmente di rivolgerVi ai seguenti numeri telefonici:

**Sede di Bologna: 051246471**

**Sede di Castel Maggiore: 051712123.**

**P.zza VIII AGOSTO, 1 – 40126 BOLOGNA – Tel. 051246471 fax 0514210220**  
**Via A. GRAMSCI, 104 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) – Tel. e fax 051712123**  
**[www.autoscuolatugnoli.it](http://www.autoscuolatugnoli.it) e-mail: [autoscuolatugnoli@avant.it](mailto:autoscuolatugnoli@avant.it)**